



COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

PROVINCIA DI SALERNO

ORDINANZA N° 3 DEL 12/02/2026

Oggetto: Divieto di vendita, utilizzo e introduzione di bombolette spray schiumogene in occasione delle manifestazioni carnevalesche

IL SINDACO

(ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Premesso che nei giorni del 15-17 e 22 febbraio 2026 si svolgeranno sul territorio comunale manifestazioni ed eventi legati alle celebrazioni del Carnevale, con particolare concentrazione di pubblico nelle aree del centro cittadino e lungo i percorsi delle sfilate;

Considerato

- che in occasione delle manifestazioni carnevalesche l'elevata affluenza di persone e la natura stessa degli eventi rendono necessario adottare misure preventive volte a garantire la sicurezza urbana, la tutela dell'incolumità pubblica e il regolare svolgimento delle iniziative;
- che l'utilizzo sconsiderato di bombolette spray schiumogene, materiali imbrattanti e coloranti, nonché di oggetti quali manganelli, petardi giochi pirotecnici e similari, possono determinare situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza delle persone nonché pregiudicare il decoro urbano;

Ritenuto opportuno e necessario adottare un provvedimento temporaneo e circoscritto, finalizzato esclusivamente alla prevenzione di comportamenti potenzialmente pericolosi e alla salvaguardia della sicurezza e dell'ordine urbano durante lo svolgimento delle manifestazioni carnevalesche;

Visti

- gli articoli 7, 7-bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- il Regolamento di Polizia Urbana vigente;

ORDINA

che nei giorni del 15-17 e 22 febbraio 2026, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico interessate dalle manifestazioni carnevalesche e nelle immediate adiacenze delle stesse:

1. è vietato l'utilizzo di bombolette spray schiumogene, materiali imbrattanti e coloranti, nonché di oggetti quali manganelli, petardi giochi pirotecnici e similari;
2. è consentita la sola vendita di coriandoli debitamente confezionati, a norma di legge, in sacchetti di plastica o altro materiale, debitamente sigillati;
3. l'inosservanza delle suddette disposizioni, qualora la legge non disponga diversamente, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

PROVINCIA DI SALERNO

4. L'accertamento delle violazioni è demandato alla Polizia Municipale, nonché alle altre Forze dell'Ordine competenti.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

TRASMETTE

Copia della presente:

- al Sig. Prefetto di Salerno;
- al Sig. Questore di Salerno;
- al Comando Polizia Municipale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Giffoni Valle Piana;

Ed inoltre ai pubblici esercizi e agli esercizi commerciali, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Si comunica che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.

Dalla Residenza Municipale 12/02/2026

Il Sindaco
Dott. Antonio Giuliano

